


COMUNE DI BORCA DI CADORE

Provincia di Belluno



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 46 del 29 ottobre 1991

INDICE

Art. 1 – Gestione del servizio	3
Art. 2 – Definizione dei rifiuti solidi urbani interni	3
Art. 3 – Oggetto della tassa	3
Art. 4 – Soggetto passivo della tassa	3
Art. 5 – Locali tassabili	4
Art. 6 – Aree tassabili	5
Art. 7 – Locali ed aree destinati ad attività stagionali.....	5
Art. 8 – Locali adibiti a scuole.....	6
Art. 9 – Locali ed aree non utilizzati	6
Art. 10 – Deduzioni.....	6
Art. 11 – Esenzioni ed agevolazioni	6
Art. 12 – Tariffe	7
Art. 13 – Determinazione della tariffa.....	7
Art. 14 – Contenuto dell’atto di determinazione delle tariffe.....	7
Art. 15 – Determinazione costo dei servizi	8
Art. 16 – Determinazione delle categorie	8
Art. 17 – Decorrenza della tassa	8
Art. 18 – Limite territoriale di applicazione della tassa	9
Art. 19 – Applicazione della tassa.....	9
Art. 20 – Denuncia iniziale.....	9
Art. 21 – Contenuto della denuncia iniziale.....	9
Art. 22 – Denuncia di rettifica.....	10
Art. 23 – Contenuto della denuncia di rettifica	10
Art. 24 – Denuncia di cessazione	10
Art. 25 – Contenuto della denuncia di cessazione	10
Art. 26 – Modalità di presentazione delle denunce.....	11
Art. 27 – Sgravi e rimborsi	11
Art. 28 – Liquidazione della tassa	11
Art. 29 – Controlli.....	11
Art. 30 – Sanzioni.....	11
Art. 31 – Accertamento della tassa.....	12
Art. 32 – Ricorso in materia di accertamento della tassa	12
Art. 33 – Ricorso in materia di risultanza del ruolo	12
Art. 34 – Disposizioni finali.....	12
Art. 35 – Entrata in vigore del Regolamento	13

Art. 1 – Gestione del servizio

Il Comune gestisce, in forma esclusiva, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo dei rifiuti stessi.

La gestione del servizio pubblico di smaltimento è effettuata direttamente ovvero mediante concessione a enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 2 – Definizione dei rifiuti solidi urbani interni

I rifiuti solidi urbani interni sono:

- a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati, in aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, in aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e a banchi di vendita all'aperto, nonché in ogni altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti;
- b) i rifiuti ingombranti, quali i beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- c) i rifiuti speciali dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani di cui alle lett. a) e b).

Art. 3 – Oggetto della tassa

La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni che si presume vengano prodotti nei locali di fabbricati, a qualunque uso adibiti, o di altri insediamenti civili in genere esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito e svolto il servizio stesso, ai sensi degli artt. 268,269 e 270 del T.U.L.F., approvati con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificati dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

La tassa va applicata anche alle aree adibite a campeggi, distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato in cui possano prodursi rifiuti, che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali precedentemente indicati.

Art. 4 – Soggetto passivo della tassa

Soggetto della tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupa o conduce locali, in fabbricati o aree coperte a qualsiasi uso adibiti, nonché le aree scoperte indicate all'art. 2 lett. a) del presente regolamento.

Nell'ipotesi di locali la tassa può essere corrisposta dal condominio regolarmente costituitosi ed in tal caso l'amministratore del condominio ha l'obbligo di denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e la data di cessazione del suo ufficio.

Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento della tassa avviene secondo la ragione sociale e la denominazione dei medesimi. Coloro che hanno la rappresentanza legale o la direzione di detti enti sono solidalmente responsabili nel pagamento.

Art. 5 – Locali tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

Non sono tassabili i locali nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e/o destinazione dichiarata in sede di denuncia, si formano soltanto rifiuti speciali e/o quelli tossici e/o nocivi.

Sono comunque da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani principali intorno all'ingresso delle abitazioni (camere, sale, cucine, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (fondi, rimesse, autorimesse, ecc.), escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, a studi fotografici, agenzie d'affari, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- c) tutti i vani principali adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiate al suolo;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici, sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate per tali attività, riconducibili a superfici tassabili, nei limiti di quelle direttamente utilizzabili per l'esercizio dell'attività, per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, istruzione, anche se sportiva, sindacale o politica, e delle associazioni in genere a carattere popolare;

- f) tutte le pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuna esclusa, destinate ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, di depositi, magazzini, ecc.) e alla lavorazione ed attività indicate, quando i rispettivi residui siano stati dichiarati assimilabili a quelli urbani.

Art. 6 – Aree tassabili

Sono tassabili:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte, destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita ed alle rispettive attività o servizi connessi individuate, nell'ambito del perimetro destinato all'espletamento delle attività in questione, in quelle abitualmente interdette al pubblico non interessato ad usufruire del servizio;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante e dagli accessori fissi, compresi quelli adibiti a servizi complementari non diversamente tassabili (servizi igienici, punti di vendita, zona adibita a lavaggio macchine, ecc.) e l'area scoperta visibilmente a servizio dell'impianto o degli impianti predetti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche appartenente al pubblico demanio, se adibita agli usi sopraindicati o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni.

Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di quella risultante dal rogito di acquisto o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, e dall'atto di concessione, se trattasi di area pubblica.

Non si considera tassabile quella parte della superficie o area sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.

I produttori dei rifiuti speciali, tossici e nocivi dovranno esibire in tal senso idonea documentazione entro il limite stabilito per la denuncia di rettifica.

Non si considerano altresì tassabili quelle aree che costituiscono accessorio o pertinenza di locali o aree assoggettabili a tassa.

Art. 7 – Locali ed aree destinati ad attività stagionali

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, usati abitualmente per un periodo inferiore ai sette mesi l'anno, la tassa annuale è ridotta del 50%.

La dimostrazione della destinazione ad attività stagionale dovrà essere fornita dal contribuente mediante esibizione della licenza o comunque della specifica autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività stessa.

L'Amministrazione provvede a verificare caso per caso se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 8 – Locali adibiti a scuole

Per i locali degli edifici adibiti esclusivamente a scuole ed Istituti Scolastici, la tassa è applicata nella misura del 50% della tariffa in vigore e ciò in considerazione che l'attività delle singole strutture è limitata a circa otto mesi l'anno.

Sono esclusi da tale beneficio i locali annessi ai medesimi edifici adibiti ad abitazione del custode e di qualsiasi altro personale addetto al servizio od all'insegnamento.

Art. 9 – Locali ed aree non utilizzati

La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati in via continuativa, purché siano predisposti all'utilizzo mediante arredamento, se trattasi di locali per abitazione, o coperti da autorizzazione amministrativa per i locali e le aree destinate ad attività diverse, soggette ad autorizzazione.

Art. 10 – Deduzioni

Non si computano le superfici degli atri, scale, cortili, se scoperti o parzialmente coperti, compresi i portici, nonché qualsiasi altra area individuabile quale accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, ivi comprese le terrazze ed i balconi aventi accesso dall'interno di altro locale soggetto a tassa.

Nel caso di uso privato non esclusivo allo scoperto di area demaniale (per mostre, ponteggi recintati o non, tavoli bar, ecc.), la superficie della stessa è conteggiata al 50%.

In ogni caso non vengono conteggiate le aree adibite a mera funzione ornamentale (aiuole, spazi verdi, ecc.)

Art. 11 – Esenzioni ed agevolazioni

Viene accordata l'esenzione:

- 1) agli edifici adibiti al culto escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei Ministri di culto;
- 2) ai locali adibiti ad uffici pubblici comunali o servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento comprese le scuole pubbliche che svolgono l'attività in edifici di proprietà comunale;
- 3) alle abitazione occupate da persone singole, non di proprietà del contribuente, quando lo stesso dichiara espressamente di non avere

- altri redditi all'infuori di quelli derivanti dalla pensione sociale INPS e di non essere proprietario o usufruttuario di alcuna unità immobiliare produttrice di reddito a proprio favore;
- 4) ai locali condotti dagli Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri necessari al funzionamento dell'istituzione superiore ad $\frac{1}{4}$ della spesa annua stessa;
 - 5) ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
 - 6) ai locali destinati a cabine elettriche dell'ENEL.

Possono essere esonerate dalla tassa le famiglie che godono di un reddito complessivo annuo non superiore a £ 6.000.000.=, riferito esclusivamente a redditi di pensione o di lavoro dipendente.

L'esonero dovrà essere disposto, di anno in anno, con regolare Deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 12 – Tariffe

La tariffa della tassa è fissata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente al conseguimento del pareggio tra il gettito globale della tassa stessa ed il costo di erogazione del servizio, dal quale devono comunque essere adottate le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

A tal uopo il Comune, nel determinare le singole tariffe, dovrà operare in modo che alla realizzazione dell'equilibrio economico della gestione del servizio si possa, in un periodo di tempo programmato, raggiungere la realizzazione di un equilibrio economico della gestione del servizio stesso.

In nessun caso il gettito complessivo della tassa potrà superare il costo del servizio.

Art. 13 – Determinazione della tariffa

Il Consiglio Comunale delibera entro il primo agosto di ogni anno la tariffa da applicare nell'anno successivo, in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree servite, nonché dell'uso cui i medesimi sono destinati secondo la classificazione individuata al successivo art. 16.

Qualora nel termine suddetto non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente.

Art. 14 – Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

Nella deliberazione che fissa le tariffe annuali dovrà essere dato atto del costo complessivo del servizio di smaltimento sostenuto nell'anno antecedente per tutte le fasi indicate dall'art. 1, di quello presunto riferito all'anno in corso e di quello preventivato per l'anno successivo.

I costi predetti sono depurati degli eventuali proventi provenienti dalle attività di recupero e/o riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali o energia.

Art. 15 – Determinazione costo dei servizi

Nella determinazione, sia in sede preventiva che consuntiva, del costo dei servizi si tiene conto di tutti gli oneri e, in particolare, di quelli per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale o ad utilizzazione promiscua, compresi gli oneri riflessi; per l'acquisto di beni e servizi; per la manutenzione ordinaria; per gli interessi relativi all'ammortamento dei mutui e per l'ammortamento patrimoniale degli immobili, impianti ed attrezzature fisse, oppure per il canone annuo d'appalto, se la gestione del servizio è stata appaltata nelle forme di legge.

Art. 16 – Determinazione delle categorie

Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.

Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree tassabili sono così classificati:

1A	locali destinati ad uso abitazioni private e loro dipendenze a carattere annuo
1B	locali abitazioni private e loro dipendenze a carattere stagionale
2	locali destinati ad uffici pubblici, professionali e commerciali
3	locali destinati ad esercizi commerciali, negozi in genere, gallerie, mostre permanenti e relativi magazzini
4	locali destinati a negozi alimentari, frutta e verdura e macellerie con relativi magazzini
5	locali destinati a teatri, cinema, circoli, biblioteche e sale di riunione
6	locali destinati ad officine, laboratori artigianali, autorimesse, benzinaie, magazzini all'ingrosso e falegnamerie
7	ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie e bar
8	alberghi, pensioni, meublè, ospedali e case di cura
9	istituti scolastici, collegi, scuole private e statali, asili
10	campeggi, aree scoperte adibite ad attività private

I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra classificate.

Art. 17 – Decorrenza della tassa

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'utenza del servizio.

Art. 18 – Limite territoriale di applicazione della tassa

Il Consiglio Comunale determina, con propria deliberazione, le zone del territorio comunale nelle quali è regolarmente istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la relativa tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

La mancata utilizzazione del servizio non comporta l'esenzione del pagamento della tassa. Anche l'eventuale mancato suo temporaneo disimpegno, per motivi di forza maggiore, non esime dal pagamento dell'intero tributo.

Art. 19 – Applicazione della tassa

L'applicazione della tassa è regolata dagli articoli da 268 a 272 del T.U. per la finanza locale e successive modificazioni, tra cui in particolare l'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

La tassa annuale è riscossa mediante ruoli nominativi ad eccezione dei casi particolari previsti dal presente regolamento che dispone speciali agevolazioni ai sensi dell'art. 270 del T.U. per la finanza locale modificato dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 20 – Denuncia iniziale

Chiunque occupa o conduce locali od aree soggette alla tassa è obbligato, entro venti giorni dall'inizio dell'occupazione o della conduzione, a presentare apposita denuncia di fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'applicazione della tassa stessa a suo carico.

Art. 21 – Contenuto della denuncia iniziale

La denuncia iniziale deve contenere: le generalità del contribuente; la data dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree; l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala; la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile; la data in cui viene presentata la denuncia e la sottoscrizione.

Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili devono risultare la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Art. 22 – Denuncia di rettifica

Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso ovvero alla misura della superficie tassabile devono essere denunciate entro il 20 settembre di ciascun anno per l'esercizio successivo ai sensi dell'art. 274, 3° comma, del T.U.F.L.

Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene anche tramite accertamenti d'ufficio fino a comprendere, oltre all'anno in corso, anche i due anni precedenti.

Eventuali sgravi conseguenti alle variazioni delle condizioni di tassabilità potranno aver luogo, nei casi di omissione della relativa denuncia, solo per duplicazione.

Art. 23 – Contenuto della denuncia di rettifica

La denuncia di rettifica deve contenere: il numero del contribuente agli effetti della tassa; le generalità del contribuente; l'indicazione di tutte le variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia; la data in cui viene presentata; la sottoscrizione.

Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare il numero del contribuente, la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Art. 24 – Denuncia di cessazione

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Ragioneria-Tributi mediante apposita denuncia.

Art. 25 – Contenuto della denuncia di cessazione

La denuncia di cessazione deve contenere: il numero del contribuente agli effetti della tassa; le generalità del contribuente; la data di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree; l'ubicazione del fabbricato, del piano e della scala; la superficie e la destinazione d'uso dei locali o delle aree; il cognome e il nome dell'eventuale subentrato nei locali o sulle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare; la data in cui viene presentata; la sottoscrizione.

Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare il numero del contribuente, la denominazione dell'istituto, la sede, lo scopo, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Art. 26 – Modalità di presentazione delle denunce

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione vanno fatte su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati e vanno indirizzate all'Ufficio Ragioneria-Tributi che ne rilascia ricevuta.

Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli in misura pari al loro costo.

Art. 27 – Sgravi e rimborsi

La denuncia di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto allo sgravio o eventuale rimborso della tassa a favore del contribuente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree senza che sia intervenuta la relativa denuncia, lo sgravio o rimborso a favore del contribuente cessato potrà avvenire solo dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest'ultimo salvo l'eventuale intervenuto accertamento d'ufficio.

Art. 28 – Liquidazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi.

Art. 29 – Controlli

Le denunce iniziali e quelle di rettifica e di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali e delle aree possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune potrà:

- a) disporre l'accesso ai locali;
- b) esigere in visione dai proprietari o dagli amministratori dei fabbricati e delle aree le planimetrie dei locali concessi in affitto;
- c) invitare il contribuente o il proprietario a comparire di persona o a mezzo di mandatario per fornire delucidazioni e prove.

Art. 30 – Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni del T.U.L.F. riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono punite a norma dell'art.

296 del T.U.L.F. 14.9.1931, n. 1175, modificato dall'art. 56 della Legge 2.7.1952, n. 703. La misura della sanzione amministrativa da applicare ai sensi della Legge 7.1.1929, n. 4 (art. 39 della Legge n. 689/1981), in sostituzione dell'ammenda di cui al citato art. 296 del T.U.L.F., va da un minimo di £ 10.000.= ad un massimo di £ 500.000.=giusta il disposto dell'art. 113 della Legge 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 8 del D.L. 30.9.1989, n. 332, convertito con Legge 27.11.1989, n. 384.

Art. 31 – Accertamento della tassa

In base alle denunce dei contribuenti, alle rettifiche apportatevi d'ufficio ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi dei contribuenti che hanno omesso di presentare le denunce stesse, il Comune, con Deliberazione della Giunta Municipale, predispone le conseguenti variazioni da introdursi nei ruoli dell'anno in corso per l'esercizio successivo e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 276 e 277 del T.U.F.L. e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32 – Ricorso in materia di accertamento della tassa

Contro l'atto di accertamento della tassa da parte del Comune, entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso il contribuente può addivenire alla definizione del tributo o avvalersi della facoltà di ricorrere all'Intendenza di Finanza ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, fornendo le prove della erroneità dell'accertamento, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 292 del T.U.F.L.

Art. 33 – Ricorso in materia di risultanza del ruolo

Contro le risultanze del ruolo, nell'ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della tassa o di altro errore materiale, il contribuente, entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo stesso, può ricorrere nei modi previsti dall'art. 288 del T.U.F.L.. Il ricorso va proposto all'Intendenza di Finanza ai sensi del 5° comma dell'art. 63 del D.P.R. 28/1/1988, n. 43.

Art. 34 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto del presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Le disposizioni del presente Regolamento sostituiscono, in quanto s'intendono abrogate, tutte le precedenti norme regolamentari con esse incompatibili.

Art. 35 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito ad esecuzione avvenuta della procedura di pubblicazione.